

Repertorio n. 71309

Raccolta n. 15014

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA


REPUBBLICA ITALIANA

Addi 18 - 12 - 2002

L'anno duemiladue il giorno diciotto del mese di dicembre in Roma, presso la sede di Acea S.p.A. in Piazzale Ostiense n. 2, alle ore diciotto.

A richiesta del Dott. Adolfo Spaziani nato a Nerola il 20 dicembre 1951, domiciliato per la carica in Chieti, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "GEN.CO S.p.A.", con sede in Altino (CH), Contrada Selva n. 496, capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero), interamente sottoscritto e versato, e deliberato per Euro 90.000.000,00 (novantamillioni virgola zerozero), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti: 02019870696, iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo di Chieti al n. 146004, Partita IVA 02019870696.

Io sottoscritto Paolo Silvestro, Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con studio in via Donatello n. 11, ho oggi assistito, per redigerne il verbale dell'assemblea dei soci della predetta società, oggi qui convenuti al fine di discutere e deliberare, in sede straordinaria ed ordinaria, sui seguenti argomenti che rappresentano l'Ordine del Giorno:



Parte straordinaria:

1) Revisione dello statuto sociale

Parte ordinaria:

1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numeri 2 e 3, del Codice Civile.

Io Notaro sono certo della identità personale del comparente che rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dichiara aperti i lavori, passa allo svolgimento dell'ordine del giorno e mi invita a redigere il verbale della riunione e constatata e da atto:

- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Dott. Giovanni Bernasconi e Dott. Andrea Mangoni;

- che del Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi, sono presenti il Presidente Dott. Maurizio Lauri ed i Sindaci Effettivi Dott. Amedeo Liberatori e Dott. Giancarlo Ricotta;

- che è presente l'unico socio "ACEA S.p.A." portatore dell'intero capitale sociale rappresentato dalla Dott.ssa Roberta Neri;

- che la delega ed il foglio delle presenze, letti e riscontrati regolarmente da esso Presidente vengono acquisiti agli atti sociali;


- che la presente assemblea, pur se riunitasi senza formalità di convocazione, è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

A questo punto il socio, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere sufficientemente edotto sugli argomenti proposti dal Presidente, parte straordinaria ed ordinaria, e di non opporsi alla trattazione dei medesimi.

Passando alla trattazione congiunta degli argomenti all'Ordine del Giorno, parte straordinaria, il Presidente espone all'assemblea i motivi che consigliano, anche in vista delle intese raggiunte, la revisione dello statuto le cui modifiche avranno decorrenza differita e differenziata.

Al riguardo illustra i seguenti punti salienti derivanti dal nuovo articolo statutario:

- a) articolo 1 - modifica della denominazione sociale da "GEN.CO S.p.A." a "ACEAELECTRABEL PRODUZIONE S.p.A.";
- b) articolo 2 - ampliamento e migliore individuazione dell'oggetto sociale;
- c) articolo 3 istituzione di una sede secondaria in Roma, Via Orazio n. 31;
- d) introduzione dell'articolo 7 che regolerà i limiti al trasferimento delle azioni, obbligazioni convertibili, warrants ed i diritti di opzione;
- e) modifica dell'articolo 11 - modifica dei quorum deliberativi delle assemblee;
- f) articolo 12 - la possibilità di tenere le assemblee anche in video-conferenza;
- g) modifica dell'articolo 14 - l'introduzione del voto di lista per la no-



mina dei Consiglieri;

h) modifica dell'articolo 17- modifica del quorum deliberativo relativo ad alcune materie;

i) modifica dell'articolo 18 - modifica della rappresentanza legale della Società;

l) modifica dell'articolo 21 - introduzione del voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale;

m) modifica dell'articolo 24 - relativo alla domiciliazione degli azionisti ed alla clausola compromissoria.

Udito quanto sopra l'assemblea

Delibera:

1) di modificare la denominazione sociale da "GEN.CO S.p.A." a "ACEAELECTRABEL PRODUZIONE S.p.A.", autorizzando ogni volta e trascrizione a favore della società con la nuova denominazione sociale ed a carico della società con la vecchia denominazione sociale e di modificare conseguentemente l'articolo 1 dello statuto sociale come segue:

#### **"Articolo 1- Denominazione**

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale "ACEAELECTRABEL PRODUZIONE S.p.A.";

2) di ampliare e meglio identificare l'oggetto sociale e di modificare conseguentemente l'articolo 2 dello statuto sociale come segue:

#### **"Articolo 2 - Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto:

(a) l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da qual-

siasi fonte generata, in Italia;

(b) l'esercizio dell'attività di produzione e vendita di calore e vapore da qualsiasi fonte generata, in Italia.

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate, la Società può svolgere qualsiasi altra attività a esse connesse, strumentali, affini, complementari o comunque utili, per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà compiere ogni operazione industriale e/o finanziaria, anche con riguardo allo sviluppo di nuove iniziative e/o acquisizione e/o costruzione di nuovi impianti.


Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre:

(i) assumere partecipazioni e interessenze in altre società ed imprese, italiane, che svolgono attività analoga, affine o connessa alla propria od a quello dei soggetti partecipanti, peraltro con il tassativo divieto di esercitare tale attività di assunzione di partecipazione nei confronti del pubblico;

(ii) concedere finanziamenti in qualsiasi forma in favore di società o enti controllati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

(iii) rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, nell'interesse esclusivo di società o enti controllati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

(iv) compiere tutte le operazioni che risultassero necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo, la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva,



operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale e da consentire una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate.

Sono espressamente escluse, in ogni caso, le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, ogni attività nei confronti del pubblico e ogni attività di carattere fiduciario.

3) di istituire una sede secondaria in Roma, via Orazio n. 31, e di modificare conseguentemente l'articolo 3 dello statuto sociale come segue:

#### **"Articolo 3 - Sede**

La Società ha sede legale in Comune di Altino (CH) Contrada Selva n. 496, e sede secondaria in Roma, Via Orazio n. 31.

Con delibera dell'organo sociale competente, potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, in Italia, sedi, succursali, filiali, agenzie, dipendenze e rappresentanze.";

4) di revisionare integralmente lo statuto sociale, così come proposto dal Presidente;

5) di stabilire che le modifiche statutarie abbiano decorrenza come segue:

- immediata per quanto concerne gli articoli 3 e 14;

- dalle ore 23,59 del giorno 31 dicembre 2002, per quanto concerne gli articoli 1, 2, 7, 11, 12 e 24;

- dal giorno 10 gennaio 2003 per quanto concerne gli articoli 17, 18 e 21;

6) di approvare il nuovo testo di statuto sociale, recante incorporate

tutte le modifiche deliberate, statuto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", sottoscritto dal comparente e da me Notaro;

7) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per la apertura di sedi amministrative e per la apertura di unità locali;

8) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione a dare esecuzione alla presente delibera per presentare e richiedere vulture e trascrizioni all'uopo presentando integrazioni e rettifiche, il tutto con esonero per i competenti pubblici e privati funzionari ed Uffici da ogni responsabilità al riguardo, nonchè per apportare al presente verbale ed all'allegato statuto ogni modifica eventualmente ritenuta necessaria per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Alle ore diciannove e quindici essendo esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, parte straordinaria, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento di parte ordinaria, e fa presente che, alla luce della sottoscrizione, avvenuta in data 9 dicembre 2002, della Joint Venture Agreement con la Società "Electrabel S.A.", ed in virtù degli obblighi contrattuali in esso contenuti, si rende necessario procedere alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci, stabilendo il numero dei componenti gli Organi amministrativo e di controllo e la loro durata in carica.

A tal fine gli attuali Amministratori e Sindaci rassegnano, seduta stante, e con decorrenza dal 10 gennaio 2003, le loro dimissioni.

Il Presidente inoltre comunica ai soci che, in considerazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 472/97, che attribuisce

agli amministratori una responsabilità personale e diretta per le violazioni tributarie commesse nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, emerge la necessità di tutelare i Consiglieri di amministrazione da detta responsabilità, al fine di evitare che il timore della comminazione di sanzioni paralizzi totalmente la loro azione e generi gravi ripercussioni sull'attività della società.

A tal fine, la norma sopra richiamata consente nei casi di violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave di utilizzare lo strumento giuridico dell'accollo di debito (futuro) da parte della società, con il quale la società stessa si assume il debito dell'autore della violazione, liberando quest'ultimo da ogni obbligo di pagamento.

Per quanto sopra, si ritiene, altresì, opportuno fissare una definizione negoziale di "colpa grave" idonea ad individuare e distinguere le differenti aree di violazione tributarie commesse con "colpa grave" o con "colpa lieve".

Il Presidente infine fa presente che le nomine dei componenti il nuovo Organo Amministrativo e di Controllo avranno decorrenza a partire dal 10 gennaio 2003.

Udito quanto sopra, l'assemblea

Delibera:

- 1) di accettare le dimissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che avranno effetto con decorrenza dal 10 gennaio 2003;
- 2) di ratificare ed approvare fin d'ora l'operato svolto dagli Amministratori dimissionari, ringraziandoli per l'opera fino ad oggi svolta in favore della Società, e di obbligarsi a non proporre azioni di respon-

sabilità nei confronti dei suddetti Amministratori connessi alla carica di Amministratore dagli stessi ricoperta e ad indennizzarli e tenerli indenni da ogni onere, danno, spesa o pregiudizio che gli Amministratori dimissionari dovessero subire in conseguenza di azioni o pretese della Società in relazione alla carica di Amministratore ricoperta nella Società;

3) di nominare per un triennio, con effetto dal 10 gennaio 2003, un Consiglio di Amministrazione, composto di 12 (dodici) membri, i quali svolgeranno la loro opera gratuitamente, nelle persone dei Signori:

- Adolfo Spaziani, nato a Nerola il 20 dicembre 1951;
- Paolo Cuccia, nato a Roma il 14 settembre 1953;
- Andrea Mangoni, nato a Terni il 5 giugno 1963;
- Sperandini Francesco nato a Tivoli il 31 gennaio 1962;
- Jacques Hugè, nato in Belgio il 26 dicembre 1947;
- Emmanuel Van Innis, nato in Belgio il 20 agosto 1947;
- Etienne Snyers, nato in Belgio il 27 febbraio 1952;
- Giuseppe Potestio, nato a Napoli il 21 novembre 1939;
- Xavier Votron, nato a Mouscron (Belgio) il 19 febbraio 1952;
- Roger Jacquet, nato in Belgio il 20 giugno 1946;
- Salvatore Rotondo, nato in Belgio il 14 dicembre 1958;
- Denis Lohest, nato a Uccle (Belgio) l'11 luglio 1961;

4) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Adolfo Spaziani;

5) ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 472/97, l'accollo con effet-

to immediatamente obbligatorio del debito relativo alle sanzioni amministrative che saranno eventualmente comminate agli amministratori e riferite alle violazioni tributarie commesse, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle proprie funzioni e relative ad imposte e tasse di qualunque natura. Ai fini della presente deliberazione per violazioni commesse con "colpa grave" si intendono tutti quei comportamenti illegittimi che possano derivare da atti compiuti senza il minimo approfondimento della materia tributaria ed in palese contrasto con orientamenti consolidati della giurisprudenza. La colpa grave è in ogni caso esclusa qualora siano rispettate le procedure interne previste per la corretta esecuzione degli obblighi fiscali e comunque siano stati interpellati consulenti fiscali. Resta inteso che "GEN.CO S.p.A." dovrà fornire idonea prova della sussistenza della colpa grave e comunicarla agli interessati per iscritto. In ogni caso la "colpa grave" non potrà essere fatta valere se la stessa non è accertata dall'Amministrazione Finanziaria;

6) di accettare le dimissioni dei componenti il Collegio Sindacale, che avranno effetto a partire dal 10 gennaio 2003;

7) di ratificare ed approvare fin d'ora l'operato svolto dai Sindaci, ringraziandoli per l'opera fino ad oggi svolta in favore della Società;

8) di liberare i Sindaci uscenti da ogni e qualsivoglia responsabilità inerente o connessa al loro operato come Sindaci, obbligandosi a non proporre azioni di responsabilità nei confronti dei suddetti Sindaci, e che di conseguenza la Società si impegni a manlevarli e tenerli indenni in relazione a qualunque azione, eccezione, causa,

pretesa, danno od onere che detti Sindaci possano risentire in conseguenza di azioni o pretese della Società in relazione alle attività dai medesimi poste in essere nelle rispettive funzioni di componenti del Collegio Sindacale della Società;

9) di nominare, per un triennio e con effetto dal 10 gennaio 2003, un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone dei Signori:

- Maurizio Lauri, nato a Roma il 16 agosto 1962, Sindaco Effettivo;

- Gianluca Marini, nato a Roma il 3 giugno 1965, Sindaco Effettivo;

- Francesca Mascello, nata a Roma il 19 giugno 1967, Sindaco Effettivo;

- Amedeo Liberatori, nato a Roma il 4 maggio 1948, Sindaco Supplente;

- Fabrizio Iapoce, nato a Brescia il 15 aprile 1965, Sindaco Supplente;

10) di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Maurizio Lauri;

11) di stabilire l'emolumento dei membri del Collegio Sindacale nella misura minima stabilita dalla tariffa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Esaurita la parte dispositiva dell'assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, ed il Presidente del Collegio Sindacale conferma che la Società non è proprietaria di beni immobili o mobili registrati.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo

chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e trenta.

Il componente esonera me Notaro dalla lettura dell'allegato.

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale da me letto al componente e da esso approvato.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su quattordici pagine e fin qui della quindicesima di quattro fogli.

Firmato: Adolfo Spaziani

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

Allegato "A"

Raccolta n. 15.014

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - OGGETTO -

#### SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

##### **Articolo 1- Denominazione**

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale  
"ACEAELECTRABEL PRODUZIONE S.p.A."

##### **Articolo 2 - Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto:


- (a) l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte generata, in Italia;
- (b) l'esercizio dell'attività di produzione e vendita di calore e vapore da qualsiasi fonte generata, in Italia.

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate, la Società può svolgere qualsiasi altra attività a esse connesse, strumentali, affini, complementari o comunque utili, per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà compiere ogni operazione industriale e/o finanziaria, anche con riguardo allo sviluppo di nuove iniziative e/o acquisizione e/o costruzione di nuovi impianti.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre:

- (i) assumere partecipazioni e interessenze in altre società ed im-



prese, italiane, che svolgono attività analoga, affine o connessa alla propria od a quello dei soggetti partecipanti, peraltro con il tassativo divieto di esercitare tale attività di assunzione di partecipazione nei confronti del pubblico;

(ii) concedere finanziamenti in qualsiasi forma in favore di società o enti controllati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

(iii) rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, nell'interesse esclusivo di società o enti controllati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

(iv) compiere tutte le operazioni che risultassero necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo, la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale e da consentire una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate.

Sono espressamente escluse, in ogni caso, le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, ogni attività nei confronti del pubblico e ogni attività di carattere fiduciario.

### **Articolo 3 - Sede**

La Società ha sede legale in Comune di Altino (CH) Contrada Selva n. 496 e sede secondaria in Roma via Orazio n. 31.

Con delibera dell'organo sociale competente, potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, in Italia, sedi, succursali, filiali, agenzie, dipendenze e rappresentanze.

### **Articolo 4 - Durata**

La durata della Società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - VERSAMENTI**

#### **Articolo 5 - Capitale Sociale**

Il capitale sociale è di Euro 90.000.000,00 (novantamiliardi virgola zerozero) rappresentato da n. 90.000.000 (novantamiliardi) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni, nonché warrants che diano diritto a sottoscrivere azioni od obbligazioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

La Società può acquisire azioni proprie solamente se interamente liberate e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 e ss. codice civile.

#### **Articolo 6 - Azioni**

Le Azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione saranno effettuate a spese dell'azionista.

In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un

rappresentante comune.

L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità delle prescrizioni di legge.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

I finanziamenti dei soci, con diritto a restituzione della somma versata, potranno essere effettuati a favore della società, ma esclusivamente alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

**Articolo 7- Limiti al trasferimento di azioni,  
obbligazioni convertibili, warrants e diritti di opzione**

Impregiudicato quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione (ex art. 2441 codice civile), non possono essere trasferiti in favore di soggetti diversi dai soci della Società per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 Gennaio 2003 (il "Periodo di Blocco").


Quando non risulti più applicabile la disposizione di cui al precedente comma, qualora un socio intenda trasferire - per atto tra vivi - a terzi in tutto o in parte le proprie azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci agli stessi termini e condizioni dell'offerta di acquisto del terzo o dei terzi. A tal fine, il socio venditore dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data in cui il terzo o il

terzi abbiano presentato l'offerta di acquisto, nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione che s'intendano trasferire e le relative condizioni.

Con il termine "trasferire" di cui ai precedenti comma, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 2 del presente articolo, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o obbligazioni convertibili o tutti i warrants o diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci o dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione



offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dall'arbitratore di cui al successivo art. 24.

Nella propria valutazione l'arbitratore ora indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari.

L'arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.


Il trasferimento delle azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione dal socio venditore agli altri soci avverrà, contestualmente al pagamento del prezzo, il novantesimo giorno successivo alla comunicazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi del precedente comma 4 o il novantesimo giorno successivo alla comunicazione da parte dell'arbitratore della determinazione del prezzo, ovvero alla diversa data che il socio venditore ed il socio (o i soci) che hanno esercitato il diritto di prelazione hanno stabilito di

comune accordo. Ove gli altri soci non abbiano proceduto ad inviare la comunicazione avente ad oggetto la volontà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi del precedente comma 4, il socio venditore sarà libero di trasferire a terzi le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione offerti ai sensi del comma 2 del presente articolo a condizione che:

- (i) il trasferimento sia effettuato alle medesime condizioni indicate nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo e a un prezzo uguale o superiore al prezzo stabilito in detta comunicazione;
- (ii) l'eventuale compratore o gli eventuali compratori siano quelli indicati nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo;
- (iii) il trasferimento sia effettuato entro i 6 (sei) mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta in prelazione ai sensi di questo articolo 7 e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, erede, legatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci.

Le azioni, obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione pervenuti in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria a soggetti che non siano discendenti consanguinei (o coniuge) del socio dante causa, dovranno essere offerti in opzione agli altri soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi.



I soci della Società potranno liberamente trasferire le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione a società che abbiano il controllo di, siano controllate da, o siano sotto il comune controllo di detti soci ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (le "Società Affiliate") a condizione che il socio che intende trasferire le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione: (i) ne dia preventiva comunicazione scritta agli altri soci e (ii) il trasferimento delle le azioni, obbligazioni convertibili, warrant o i diritti di opzione a Società Affiliate sia risolutivamente condizionato al fatto che - nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo - il socio che abbia effettuato il libero trasferimento di proprie azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione riacquisti le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione trasferiti. Nel caso in cui tale riacquisto non venga effettuato entro 30 giorni dalla richiesta che ne sia fatta da uno dei soci, oltre ad eventuali rimedi previsti dalla legge: (i) ciascun socio avrà il diritto sia di far dichiarare inefficaci i trasferimenti di azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione liberamente effettuati ai sensi del presente comma, sia di esercitare egli stesso la prelazione su tali azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione, al prezzo che sarà stabilito dall'arbitratore; (ii) la società avrà il diritto-dovere di escludere dal voto e dall'esercizio di ogni diritto sociale, nonché di cancellare dal libro soci, le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione trasferiti e non riacquistati ai sensi del presente comma.

### TITOLO III

## ASSEMBLEE

### Articolo 8 - Diritto di intervento

Gli azionisti che abbiano provveduto agli adempimenti di legge hanno diritto di intervenire all'Assemblea, in proprio o - alternativamente - mediante un rappresentante munito di delega scritta, nei limiti di legge. La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.

### Articolo 9 - Poteri


L'Assemblea è investita dei poteri ad essa espressamente riservati dalla legge.

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

### Articolo 10 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, con le modalità previste dall'articolo 2366 codice civile, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto di seguito indicato e specificato in ogni avviso di convocazione. Copia di tale avviso dovrà essere inviata, a mezzo di lettera raccomandata, ai soci residenti in Italia e, a mezzo posta aerea, ai soci residenti all'estero quindici giorni prima della data dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera di detto organo.

L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di suo impedimento, dall'Amministratore



Delegato o da altro amministratore a tal fine designato dal Consiglio a provvedervi, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza ed, eventualmente, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione (che non dovrà essere fissata nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione) nonché l'elenco delle materie da trattare.

Anche in caso di inosservanza delle predette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato, anche per delega, l'intero capitale sociale e sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2366, ultimo comma, codice civile.

#### **Articolo 11 - Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze specificamente determinate lo richiedano, l'Assemblea ordinaria da tenersi per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie non riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Salvo quanto previsto al successivo comma, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se adottate con i quorum costitutivi e deliberativi di cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile.

Fatta eccezione per le delibere di aumento di capitale sociale che

siano (i) conseguenti al verificarsi delle fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2447 codice civile o (ii) in linea con il business plan approvato dal Consiglio di amministrazione, come eventualmente revisionato o modificato, ai sensi dell'art. 17 secondo comma lett. (i) e lett. (vii), per tutte le altre delibere riservate dall'art. 2365 del codice civile all'Assemblea straordinaria, ivi incluse per quelle concernenti la modifica o soppressione del presente comma, è necessario, sia in prima che in seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'ottanta per cento (80%) del capitale sociale più un'azione.


#### **Articolo 12 - Presidenza e conduzione dei lavori**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine da persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario è nominato, su designazione degli intervenuti, dall'Assemblea che può sceglierlo anche fra non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa, la regolarità delle deleghe e la validità della costituzione della riunione nonché escludere dall'assemblea coloro che non hanno il diritto di parteciparvi. Il Presidente inoltre regola lo svolgimento della riunione, disciplina gli interventi, dirige e regola la discussione, stabilisce ordine e procedure della votazione nonché le modalità di rilevazione dei voti, risolve le eventuali contestazioni.

Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.



Le riunioni dell'Assemblea possono altresì tenersi in teleconferenza o videoconferenza purché:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare i risultati delle votazioni;

(ii) siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente e il Segretario;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale e simultaneamente alla discussione, di trasmettere e/o visionare documenti;

(iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, nei quali affluire e la riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario.

#### **Articolo 13 - Verbali e informazioni ai Soci**

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

Nei casi di legge, e quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto per atto pubblico da un notaio, nel qual caso la nomina del Segretario è facoltativa.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO**

##### **Articolo 14- Composizione del Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di dodici (12) membri, anche non soci.


I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, durano in carica tre esercizi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di dodici (12) candidati ordinati numericamente. Hanno facoltà di presentare una lista di candidato progressivamente per numero tanti soci che al momento del deposito della lista stessa rappresentino almeno il venti per cento (20%) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque (5) giorni, prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di consigliere.

Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall'aver o meno presentato o concorso a presentare una lista, può



votare per una sola lista. Ad ogni azione corrisponde un voto.

Salvo diversa ed unanime deliberazione dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale della Società, all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà nel seguente modo.

Dalle prime due liste che otterranno il maggior numero di voti saranno nominati consiglieri i primi sei candidati, numerati da uno a sei, in ciascuna delle suddette liste.

In caso di parità tra le prime due liste saranno nominati i primi sei candidati elencati in ciascuna lista. In caso di parità tra la seconda e la terza lista i primi tre candidati di ciascuna di dette due liste saranno nominati dopo i primi sei candidati della lista con il maggior numero di voti, infine, in caso di parità fra quattro liste saranno eletti i primi tre candidati di ciascuna di dette quattro liste.

Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, da uno a tre membri del Consiglio di Amministrazione, i nuovi amministratori dovranno essere nominati, sia per cooptazione sia per nomina assembleare, nella persona del primo amministratore non eletto della lista alla quale apparteneva l'amministratore cessato.

Qualora, invece, vengano a mancare, per qualsiasi ragione, più di tre membri del Consiglio di Amministrazione, o non sia possibile per qualsiasi ragione - procedere alla sostituzione degli amministra-

fori così come indicato al precedente comma, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la nomina dei nuovi amministratori in conformità con le previsioni contenute nel presente articolo 14.

#### **Articolo 15 - Presidente - Vice Presidente - Segretario**

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'Assemblea che lo ha nominato, elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ed eventualmente un Vice Presidente.


Nella stessa sede il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri o al di fuori un segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

#### **Articolo 16- Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione presso la sede della Società o in altri luoghi, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa, ogni volta che gli affari sociali lo esigano. Deve inoltre essere convocato ogniqualvolta ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno uno dei suoi membri.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R., salvi i casi urgenza, nei quali la convocazione può farsi con telegramma o telefax, con preavviso minimo di quarantotto ore. In caso



di impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente se nominato o, in subordine, dal Consigliere più anziano di età. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità, dato avviso ai Sindaci.

In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti i Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vice Presidente, se nominato o, in subordine, dal Consigliere all'uopo designato dal Consiglio all'inizio della riunione.

In caso di assenza del Segretario del Consiglio, il segretario della riunione è nominato dal Presidente, anche al di fuori dei Consiglieri.

#### **Articolo 17- Validità e verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio**

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto previsto al successivo comma.

Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno nove (9) consiglieri in carica le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

(i) il piano imprenditoriale (business plan), il preventivo di spesa annuale (budget annuale), nonché le revisioni e/o modifiche di tali documenti;

(ii) le spese o gli investimenti - in quanto previsti nel business plan eventualmente revisionato - il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni);

(iii) gli atti di disposizione dei beni della Società (vendita, permuta, affitto di aziende o rami di essa o di beni ecc.) - in quanto previsti nel business plan eventualmente revisionato - il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni);

(iv) la costituzione e/o partecipazione alla costituzione di società e/o consorzi, l'acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società e consorzi, nonché l'acquisto di aziende o rami di esse o di beni -- in quanto previsti nel business plan eventualmente revisionato - il cui valore (comprensivo di debiti e impegni consolidabili), per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni);

(v) l'assunzione di finanziamenti o il rilascio di garanzie a favore di terzi il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni);

(vi) la sottoscrizione, la negoziazione, modifica o risoluzione di ac-

cordi fra la Società e gli azionisti e/o società appartenenti al gruppo di uno dei soci della Società;

(vii) qualsiasi modifica o emendamento del business plan che possa incidere sulle delibere previste ai precedenti punti (ii)-(vi);

(viii) la proposta in tema di politica dei dividendi;

(ix) la proposta di quotazione della Società in mercati regolamentati;

(x) qualsiasi proposta da sottoporre alla decisione dell'Assemblea straordinaria della Società;

(xi) l'assunzione/nomina o licenziamento del Direttore Generale, determinazione del suo compenso (ivi inclusi, se previsti, i fringe benefits) e sottoscrizione o modifica dei termini del suo contratto;

(xii) il contenuto delle deleghe per esercitare i diritti di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria delle società controllate dalla Società (ai sensi dell'art. 2359 codice civile).

(xiii) la predisposizione e l'approvazione di contratti attivi e di contratti passivi (inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di vendita di energia elettrica e/o calore), il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni).

Le materie sopra elencate sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e pertanto non potranno essere delegate dal Consiglio ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato esecutivo, né potranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea ex art. 2364 n. 4 del codice civile.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità o l'opportunità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale e simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Di ogni riunione e deliberazione si fa constare verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

#### **Articolo 18 - Poteri del Consiglio - Comitato Esecutivo**

##### **- Amministratore Delegato**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia, escluso soltanto quanto rimesso dalla legge, o dallo Statuto, alle competenze dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delegherà le materie di cui ai successivi commi quarto e quinto, ad un Comitato Esecutivo - composto da sei (6) consiglieri di cui faranno parte il Presidente e l'amministratore delegato qualora nominato - che verrà nominato secondo la

procedura indicata nel comma successivo.

Salvo diversa delibera approvata all'unanimità da tutti i Consiglieri di amministrazione della Società, la scelta dei membri del Comitato

Esecutivo sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

- quattro o più amministratori potranno presentare al Consiglio una lista di candidati;

- le liste presentate dagli amministratori devono essere depositate presso la sede della Società almeno il giorno prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di amministrazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura;

- ogni amministratore, indipendentemente dall'aver o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista.

Ad ogni amministratore spetta un voto;

- i candidati alla carica di membro del Comitato Esecutivo saranno scelti come segue: risulteranno scelti dalla prima lista classificata la metà più uno dei candidati e dalla seconda lista classificata i rimanenti candidati (ossia, la metà meno uno dei candidati);

- in caso di parità di voti tra due o più liste, da ciascuna di tali liste risulterà scelto un uguale numero di candidati (che saranno scelti per ciascuna lista in base - all'ordine numerico ad essi assegnato) e, nel caso in cui restino da eleggere ancora uno o più candidati, si procederà a nuova votazione da parte del Consiglio risultando scelti i candidati approvati con la maggioranza indicata al secondo comma dell'articolo 17;

per la candidatura di membri del Comitato Esecutivo, per qualsiasi ragione non scelti ai sensi del procedimento sopra previsto il Consiglio delibera con la maggioranza indicata al seconda comma dell'articolo 17.

Il Comitato Esecutivo assume a maggioranza semplice dei suoi membri, (ossia con il voto favorevole di quattro (4) membri su un totale di sei (6) membri) le decisioni concernenti le seguenti materie:

(i) predisposizione ed approvazione del budget mensile da redigersi in linea con il budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 17 secondo comma;

(ii) modifiche delle strategie in materia di concorrenza e di clienti;

(iii) predisposizione ed approvazione del piano annuale di sviluppo e gestione delle risorse umane;

(iv) approvazione di spese ed investimenti (inclusa la predisposizione dei relativi documenti), in quanto previsti nel business plan e/o nel budget annuale, il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia compreso tra euro 5.000.000 (cinquemilioni) ed euro 15.000.000 (quindicimilioni);

(v) predisposizione ed approvazione degli atti di disposizione di beni della società (quali a titolo esemplificativo, compravendita, permuta, affitto di azienda o rami di essa o di beni), in quanto previsti nel business plan e/o nel budget annuale, il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia compreso tra euro

5.000.000 (cinquemilioni) ed euro 15.000.000 (quindicimilioni);

(vi) predisposizione ed approvazione degli atti di costituzione e/o partecipazione alla costituzione di società e/o consorzi, nonché di acquisto di aziende o di rami di essa o di beni, in quanto previsti nel business plan e/o nel budget annuale, il cui valore (comprensivo di debiti e impegni consolidabili), il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia compreso tra euro 5.000.000 (cinquemilioni) ed euro 15.000.000 (quindicimilioni);

(vii) l'assunzione di finanziamenti o il rilascio di garanzie (inclusa la predisposizione dei relativi documenti), il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia compreso tra euro 5.000.000 (cinquemilioni) ed euro 15.000.000 (quindicimilioni);

(viii) predisposizione ed approvazione del piano degli approvvigionamenti delle materie prime (in linea con gli impegni previsti nel business plan e/o nel budget annuale) e la stipula dei contratti di somministrazione e approvvigionamento di durata pluriennale (inclusi accordi quadro), il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia compreso tra euro 5.000.000 (cinquemilioni) ed euro 15.000.000 (quindicimilioni);

(ix) l'assunzione/nomina o il licenziamento dei dirigenti della società (ad eccezione del Direttore Generale), la determinazione dei relativi compensi o retribuzioni, ivi inclusi gli eventuali fringe benefits, e del-

le altre condizioni contrattuali;

(x) la predisposizione e l'approvazione di contratti attivi e di contratti passivi (inclusi, a titolo esemplificativo quelli di vendita di elettricità e/o di calore), il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia compreso tra euro 5.000.000 (cinquemilioni) ed euro 15.000.000 (quindicimilioni);

(xi) la predisposizione, l'approvazione, la modifica, integrazione o risoluzione di contratti di consulenza di durata annuale o pluriennale (inclusi quelli relativi a società di revisione) indipendentemente dal loro valore.

Il Comitato Esecutivo assume a maggioranza qualificata dei suoi membri, (ossia con il voto favorevole di cinque (5) membri su un totale di sei (6) membri) le decisioni concernenti le seguenti materie:

(i) predisposizione ed approvazione dei progetti di business plan e di budget annuale, incluse eventuali modifiche degli stessi, da sottoporre alla deliberazione a maggioranza qualificata del consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 17, secondo comma;

(ii) predisposizione ed approvazione degli atti e dei testi contrattuali relativi ad operazioni il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), incluse eventuali modifiche degli stessi, da sottoporre alla deliberazione a maggioranza qualificata del Consiglio di

amministrazione ai sensi del precedente articolo 17 secondo comma;

(iii) formulazione e approvazione di ogni proposta (ivi inclusa la preparazione della documentazione istruttoria) in merito alle materie riservate alla deliberazione a maggioranza qualificata del Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 17 secondo comma.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale e simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione procederà altresì a delegare ad un Amministratore Delegato, scelto tra i suoi membri, tutti i poteri diversi da quelli che il presente Statuto e la legge riservano al Consiglio di amministrazione e al Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 19 - Rappresentanza legale della Società**

La rappresentanza legale e la firma sociale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente,

se nominato. La rappresentanza della Società spetta anche all'Amministratore Delegato, ove nominato, per gli atti compresi nelle sue attribuzioni.

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita, dal Consiglio di Amministrazione o dai soggetti indicati nel precedente comma, a dipendenti della Società o a terzi.

#### **Articolo 20 - Compenso e rimborso spese dei Consiglieri**

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera una indennità annua a favore del Consiglio. Tale indennità annua, una volta deliberata, rimarrà invariata fino a diversa decisione dell'Assemblea.

Ai Consiglieri investiti di particolari attribuzioni competono inoltre specifici emolumenti per la funzione; la fissazione dei quali avviene secondo le modalità di legge.

#### **Articolo 21 - Collegio Sindacale**

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi ed elegge due Sindaci supplenti, con le modalità di seguito indicate.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci suddivise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. I candidati di ciascuna sezione della lista devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ine-

leggibilità. Hanno facoltà di presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero tanti soci che al momento del deposito della lista stessa, rappresentino almeno il venti per cento (20%) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di 3 candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente, tutti ordinati numericamente in ciascuna delle relative sezioni.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di illeggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di sindaco.

Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall'aver o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista. Ad ogni azione corrisponde un voto.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà nel modo descritto ai successivi comma.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi progressivamente per 1, 2, 3, 4 e 5. I quozienti così ottenuti, senza arrotondare i decimali, verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo il loro ordine progressivo nel seguente modo: (a) i primi tre quozienti ai primi tre candidati della sezione sindaci effettivi; (b) i restanti due quozienti ai primi due candidati della sezione sindaci supplenti.

I candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente, sulla base del quoziente a ciascuno attribuito. Risulteranno eletti: (a) in qualità di sindaci effettivi, i tre candidati (indicati nella relativa sezione delle liste) che avranno ottenuto i quozienti più elevati, dando rilevanza anche ai decimali; (b) in qualità di sindaci supplenti, i due candidati (indicati nella relativa sezione delle liste) che avranno ottenuto i quozienti più elevati, dando rilevanza anche ai decimali.

La presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona candidata quale sindaco effettivo -al primo posto della lista seconda classificata.

In caso di parità di quozienti tra candidati, sarà eletto il candidato indicato nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Per la nomina di sindaci, effettivi o supplenti, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla lista prima classificata subentrerà il Sindaco supplente eletto dalla lista prima classificata.

In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla lista seconda classificata subentrerà il Sindaco supplente eletto dalla lista seconda classificata.

L'Assemblea ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci effettivi in base alle tariffe dei dottori commercialisti vigenti ed eleg-

ge il Presidente del Collegio Sindacale come sopra designato. Le funzioni e la durata in carica dei Sindaci sono regolate dalle vigenti leggi.

## TITOLO V

### BILANCIO

#### Articolo 22 - Chiusura esercizio sociale - Riparto utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio e della Nota Integrativa, secondo quanto previsto dalla legge.

Gli utili netti disponibili risultanti dal Bilancio d'esercizio sono ripartiti come segue:

(a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

(b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

L'eventuale pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini che saranno fissati dall'Assemblea o, in difetto, dall'Organo Amministrativo. Il pagamento sarà effettuato presso la sede sociale o presso le banche che saranno determinate dall'Organo Amministrativo.

Il diritto agli utili non riscossi entro il quinquennio del giorno in cui diventano esigibili si prescrive in favore della Società. I dividendi non riscossi e prescritti sono assegnati a riserva straordinaria.

## TITOLO VI

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 23 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto, l'Assemblea con le maggioranze prescritte all'ultimo comma dell'art. 11 del presente Statuto nominerà uno o più liquidatori anche tra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterrà, le norme per la liquidazione.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 24 – Domiciliazione degli azionisti -

##### Clausola Compromissoria

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro soci ed in mancanza o difformità da quello reale si intende eletto, ad ogni effetto di legge, presso la sede sociale.

Ai fini di quanto previsto all'art. 7 del presente Statuto, per arbitrato si intende la società da designarsi di comune accordo tra il socio venditore e il/i socio/i che abbia/no inviato la comunicazione di cui al precedente articolo 7 comma 4 e che a mezzo di detta comunicazione abbia/no dichiarato quanto previsto al precedente articolo 7 comma 5. Tale designazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 7 comma 4.

Nel caso in cui tale accordo non sia raggiunto entro il termine sopra indicato, ovvero in caso di rifiuto o impedimento da parte dell'arbitratore scelto a svolgere l'incarico di cui all'articolo 7, l'arbitratore sarà

designato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza del/i socio/i che abbiamo inviato la comunicazione di cui al precedente articolo 7 comma 4 e che a mezzo di detta comunicazione abbiamo dichiarato quanto previsto al precedente articolo 7 comma 5, sentito il socio venditore. Tale istanza dovrà essere presentata (i) in caso di mancato accordo tra i soci, entro 7 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente ovvero (ii) in caso di rifiuto o impedimento da parte dell'arbitratore scelto a svolgere il suddetto incarico, entro 7 giorni dalla comunicazione di tale rifiuto o impedimento.

#### Articolo 25 - Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato: Adolfo Spaziani

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

REGISTRATO A ROMA IL 3-1-2003  
SERIE N. EURO

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE  
DOCUMENTO CONSERVATO IN ATTI DI QUESTO UFFICIO  
E SI COMPONE DI N. 42 PAGINE  
ROMA, LI 7 APR. 2003

